

N. 824/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Emanuela Germano Cortese	Presidente
dott. Tiziana Maccarrone	Consigliere
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **824/2020** promossa da:

[REDACTED]

parte appellante

contro

[REDACTED]

parte appellata

OGGETTO: opposizione a d.i.

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

“Voglia la Corte d’Appello di Torino, per tutti i motivi esposti in atti, contrariis reiectis, accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 5091/2019 (R.G. 18103/2018) emessa dal Tribunale di Torino il 06/11/2019 e pubblicata nella medesima data

in via preliminare

- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;

nel merito:



- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 30.038,23, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 28/11/2013 al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”

Per parte appellata:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte,
contrariis reiectis,

In via preliminare

-Dichiarare inammissibile l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado.

In via istruttoria

-Dichiarare inammissibile ex art. 345 comma III c.p.c. la produzione del documento n. 3 prodotto da parte appellante unitamente all' atto di citazione in appello.

In via principale

-Respingere le domande tutte formulate da parte appellante per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 5091/2019 pronunciata dal Tribunale di Torino, nel giudizio Rg. 18103/2018, pubblicata in data 6/11/2019.

Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, di entrambi i gradi”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con ricorso ex art. 633 cpc la Blue Factor spa, in qualità di mandataria di Pinkerton SPV srl, a sua volta – asseritamente - cessionaria di Banca Ifis spa, chiedeva al tribunale di Torino di ingiungere a [REDACTED] il pagamento della somma di €. 30.038,23, oltre interessi legali dal 28 novembre 2013, a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento 26 agosto 2005.

In accoglimento del ricorso, in data 29 maggio 2018 il tribunale di Torino emetteva il decreto ingiuntivo n. 4742/2018 del 29 maggio 2018

Avverso tale decreto proponeva opposizione il [REDACTED] contestando:



- la carenza di legittimazione attiva di Pinkerton: il finanziamento era stato concesso da Findomestic spa e l'ingiungente non aveva fornito la prova della titolarità del credito in capo a Pinkerton sulla base di una serie continua di cessioni;
- la prescrizione del credito;
- la corretta quantificazione del credito vantato.

II

Disposta CTU, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 5091/2019 del 6.11.2019, pubblicata in pari data, il tribunale, in accoglimento del primo motivo di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opposta alla rifusione delle spese processuali.

Il tribunale riportava in sentenza le osservazioni contenute nella CTU disposta in istruttoria, secondo cui:

in data 21 settembre 2015 Findomestic aveva ceduto in blocco a Banca Ifis una serie di crediti, che non risultavano specificati in dettaglio in quanto coperti da *omissis* nel documento prodotto;

agli atti non era presente la pubblicazione della cessione nella G.U.;

di essa Banca Ifis aveva dato comunicazione al [REDACTED] mediante lettera raccomandata, non ritirata dal destinatario in quanto *sconosciuto* all'indirizzo;

nella lettera si precisava che la cessione era avvenuta il 25 settembre 2015;

il 29 settembre 2017 Banca IFIS aveva ceduto a Pinkerton, in blocco, una serie di crediti riportati nell'Allegato A.1.1. al contratto, allegato che non era stato prodotto se non in una parte, in cui risultavano due posizioni debitorie diverse da quella del [REDACTED] con l'allegato 6 del fascicolo monitorio era stato prodotto lo stesso contratto, nel quale si trovava l'indicazione del debitore [REDACTED]

dalla pubblicazione sulla G.U. risultavano ricompresi nella cessione da banca IFIS a Pinkerton i crediti che erano stati ceduti da Findomestic a Banca IFIS nelle date dell'11 luglio 2008, 30 giugno 2015, 25 settembre 2015 e 11 dicembre 2015 - non anche, quindi, i crediti ceduti il 21 settembre 2015;

conseguentemente, la cessione da Findomestic a Banca IFIS non risultava provata, in quanto: nell'allegato alla cessione non erano specificati i contratti ceduti; non risultava agli atti la pubblicazione della cessione nella G.U.; la raccomandata da Banca Ifis a Ciuto, contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione, non era stata ricevuta da quest'ultimo;

la cessione del credito da Banca IFIS a Pinkerton non era parimenti provata, in quanto relativa a cessioni da Findomestic a Banca IFIS, tra cui non erano ricompresi i crediti ceduti il 21 settembre 2015.

Soggiungeva il tribunale che le osservazioni del CTU non avevano formato oggetto di espressa e puntuale contestazione, se non con riguardo al fatto che il doc. 3 prodotto da parte convenuta



costituirebbe prova della conoscenza della cessione; tuttavia, secondo il tribunale, la questione non era in termini di conoscenza o meno della cessione ma di titolarità del diritto in capo alla parte ingiungente, titolarità che dal CTU era stata esclusa sulla base di una convincente motivazione la quale, sostanzialmente, si basava sulla documentale carenza di adeguati riferimenti.

III

Avverso tale sentenza, non notificata, ha interposto appello Blue Factor, sempre in qualità di mandataria all'incasso di Pinkerton SPV, con atto notificato il 9 luglio 2020.

Si è costituito [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza 2 novembre 2021, all'esito di trattazione scritta della causa disposta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 cpc e 15 disp. att. cpc.

Sostiene che la decisione assunta dal giudice di prime cure sia del tutto errata oltre che illegittima poiché fondata su valutazioni giuridiche effettuate da un Tecnico Contabile.

Aggiunge che la cessione, da Findomestic a Banca Ifis, delle ragioni di credito vantate nei confronti di Ciuto risulta dal contratto di cessione, dalla lettera di Findomestic e dalla lettera di Banca Ifis; inoltre, la suddetta cessione è menzionata nella pubblicazione sulla G.U. n. 85 del 20 luglio 2017 relativa alla cessione tra Banca Ifis e Pinkerton.

Precisa che le cessioni sono state regolarmente comunicate al debitore, anche se la comunicazione non attiene alla validità ed efficacia della cessione ma rileva solo ai fini della conoscenza, da parte del ceduto, del soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

Con il **secondo motivo** l'appellante lamenta la violazione degli artt. 81 cpc e 24, primo comma, Costituzione, nonché la violazione dell'art. 116 cpc. Sostiene in proposito quanto segue:

con contratto 21 settembre 2015, avente efficacia dal 25 settembre successivo, Findomestic Banca cedeva tutti i suoi crediti a Banc Ifis;

nella lettera datata 25 settembre 2015 banca Ifis comunicava al Ciuto la cessione, avvenuta in pari data, del credito vantato nei suoi confronti da Findomestic;

la lettera vale quale prova dell'avvenuta cessione e tale prova si evince anche dalla lettera in data 25 settembre 2015 indirizzata da Findomestic al [REDACTED]



tale lettera è depositata unitamente all'appello, *in quanto documento indispensabile ai fini del decidere*,
in entrambe le lettere è indicato il medesimo numero di contratto, ossia il 20062718908912;
la cessione è comunque menzionata nella pubblicazione sulla G.U. n. 85 del 20 luglio 2017: tra i
contratti di cessione è indicato quello tra Findomestic e Banca Ifis del 25/09/2015 (datato 21/09/2015
ma avete efficacia dal 25/09/2015);
successivamente, con contratto di cessione del credito 29/06/2017, in cui è inclusa la cessione del
credito oggetto di causa, Banca Ifis cedeva le ragioni del suddetto credito a Pinkerton SPV;
dopo ripetuti ritardi nel pagamento delle rate, dal 5 giugno 2013 [REDACTED] non era più riuscito a
regolarizzare la sua posizione ed in data 28.11.2013 era dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
Blue Factor aveva richiesto il d.i. per il solo importo in linea capitale, ovvero €. 30.038,23, senza
conteggiare la somma di €. 6.296,01 dovuta a titolo d'interessi;
l'ammontare del credito vantato risultava dall'estratto conto dei movimenti contabili, prodotto.

I motivi di gravame, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono
infondati.

1.1. Il tribunale ha fatto proprie le considerazioni svolte dal CTU in merito alla prova della
titolarità del credito in capo a Pinkerton SPV, rappresentata in giudizio da Blue Factor, ritenendole
esatte. Al giudice è sicuramente consentito vagliare e fare proprie le considerazioni svolte dal
consulente nominato, sicchè quanto occorre esaminare in questa sede è la correttezza del percorso
giuridico in base al quale il primo giudice è pervenuto all'accoglimento dell'opposizione, senza che
abbia rilievo alcuno il fatto che tale percorso si basi sulle osservazioni svolte dal CTU.

1.2. Il contratto di cessione dei crediti da Findomestic a Banca Ifis è del 21 settembre 2015 (cfr.
data della lettera in alto a sinistra e timbro tondo in alto al centro del documento prodotto).

In nessuna parte del documento prodotto si evince che la cessione avrebbe avuto effetto dal successivo
25 settembre (il punto 3 del contratto, rubricato *effetti della cessione*, è oscurato quanto alla data degli
effetti economici della cessione).

Inoltre, in nessuna delle difese svolte da Blue Factor in primo grado è stato sostenuto che la cessione
sarebbe stata efficace a decorrere dal 25 settembre, essendosi parte convenuta opposta limitata a
richiamare l'atto di cessione dei crediti del 21 settembre 2015 (cfr comparsa di risposta, pag. 3;
memoria ex art. 183 n. 2, pag. 2; memoria ex art. 183 n. 3, pag. 1).

In appello parte appellante ha sostenuto che la cessione è stata conclusa il 21 settembre 2015 ma ha
avuto effetti dal 25 settembre successivo, e ciò al fine di giustificare il fatto che, nella comunicazione
effettuata da Banca Ifis a [REDACTED] del 25 settembre 2015, si fa riferimento alla cessione del credito
da Findomestic a Ifis avvenuta nella stessa data, ed altresì il fatto che, nella G.U. n. 85 del 2017, sono



ricompresi, tra i crediti ceduti da Banca Ifis a Pinkerton, quelli che Banca Ifis aveva acquistato da Findomestic in data 25 settembre 2015, non anche quelli acquistati il precedente 21 settembre 2015.

Di fatto, tuttavia, la data della cessione da Findomestic a Ifis, quale risulta dal documento prodotto, rimane quella del 21 settembre 2015 e la circostanza secondo cui la stessa avrebbe avuto efficacia dal successivo 25 settembre non risulta né dalla documentazione agli atti né dalle difese svolte da Blue Factor, quale mandataria di Pinkerton, in primo grado.

E ciò senza contare che la lettera, contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione, che venga inviata al debitore ceduto dal *cessionario* è scarsamente probante della cessione stessa, tanto più se neppure ricevuta dal debitore, come è avvenuto in questo caso.

Costituirebbe invece fonte di prova la comunicazione della cessione inviata al debitore ceduto dal *cedente*, ma la lettera datata 25 settembre 2015, con cui Findomestic comunica a [REDACTED] l'avvenuta cessione a Banca Ifis di tutti i crediti vantati nei suoi confronti, è stata prodotta da Blue Factor solo in questo grado del giudizio (doc. 3) e non può quindi essere posta a base della decisione in quanto la produzione è tardiva. E' appena il caso di precisare che la facoltà di produrre in appello nuovi documenti che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa è stata eliminata dall'art. 54, primo comma, lett. 0b, del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012.

E ciò senza contare che non è stata prodotto alcun avviso di ricevimento, che comprovi che tale lettera sia stata a suo tempo effettivamente spedita.

Non si vede, poi, quale rilevanza possa avere il fatto che tanto la lettera indirizzata da Findomestic a [REDACTED] quanto la lettera indirizzata a [REDACTED] da Banca Ifis facciano riferimento allo stesso numero di contratto (20062718908912), posto che tale numero non è leggibile nel contratto di finanziamento prodotto.

Non è dimostrato che la successiva cessione da banca Ifis a Pinkerton ricomprenda la posizione del [REDACTED] tra i crediti ceduti a Pinkerton non sono menzionati quelli che ad Ifis erano stati ceduti da Findomestic in data 21 settembre 2015; il nominativo del [REDACTED] d'altra parte, risulta da un foglio che non vi è prova fosse effettivamente allegato al contratto di cessione.

In definitiva, il ragionamento svolto dal tribunale è corretto, in quanto:

- a. il contratto di cessione dei crediti, datato 21 settembre 2015, da Findomestic a Banca Ifis, che nel testo prodotto è zeppo di *omissis*, non menziona la posizione di [REDACTED];
- b. la comunicazione dell'avvenuta cessione effettuata dal *cessionario* al debitore ceduto non prova la cessione stessa, sia in quanto non proviene dal cedente sia in quanto indica come data della cessione il 25 e non il 21 settembre 2015;



c. la comunicazione della cessione asseritamente inviata dal *cedente* al debitore ceduto è stata tardivamente prodotta da Blue Factor ed è quindi inutilizzabile ai fini della decisione; in ogni caso non vi è prova che sia stata a suo tempo effettivamente inviata;

d. il contratto di finanziamento è parzialmente illeggibile ed al suo interno non si rinviene il numero di finanziamento indicato nelle lettere menzionate ai precedenti punti b e c;

e. la cessione da Banca Ifis a Pinkerton non ricomprende i crediti che ad Ifis erano stati ceduti da Findomestic in data 21 settembre 2015 – la circostanza che la cessione ricomprenda la posizione del [REDACTED] risulterebbe da un foglio aggiunto allegato alla stessa, composto da una riga soltanto, che non è riconducibile con sicurezza al contratto di cessione.

2. Per quanto sopra esposto l'appello va rigettato. Ogni considerazione ulteriore sull'entità del debito del [REDACTED] rimane assorbita.

Le spese processuali del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 6.615,00 – dei quali € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per quella introduttiva ed € 3.305,00 per quella decisionale – oltre accessori di legge.

La liquidazione è effettuata in base al d.m. n. 55/2014, applicabile *ratione temporis*, tenuto conto del valore della causa ed ai parametri medi di legge.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello proposto da Blue Factor spa, in qualità di mandataria di Pinkerton SPV srl, avverso la sentenza n. 5091/2019 pronunciata *inter partes* dal tribunale di Torino, che conferma;
- condanna Blue Factor, nella precitata qualità, a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite del gravame, che si liquidano in complessivi € 6.615,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Blue Factor.



Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 4 marzo 2022.

Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

